



Comune di Alassio

Riviera dei Fiori

www.comunealassio.it – comune@comune.alassio.sv.it

Ordinanza N° 88 del 16/03/2015

OGGETTO: controllo e lotta alla proliferazione della “processionaria del pino” (*Traumatocampa pityocampa*)

IL SINDACO

nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza

RILEVATO che con l'arrivo della stagione primaverile si ripresentano le condizioni favorevoli per la proliferazione e la diffusione di animali infestanti, nella fattispecie la “processionaria del pino” (*Traumatocampa pityocampa*);

DATO atto che ai sensi dell'art. 1 del D.M. 30/10/2007 la lotta contro la processionaria del pino “*Traumatocampa pityocampa*” è obbligatoria su tutto il territorio nazionale, poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

RILEVATO che dalle forme larvali di questi insetti infestanti possono avere effetti sanitari negativi sulle persone che risiedono o frequentano le aree interessate da tale infestazione, in quanto i peli sono fortemente urticanti e pericolosi al contatto, sia cutaneo che delle mucose degli occhi e delle vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili;

RITENUTO pertanto necessario intervenire sulla prevenzione e la difesa;

FATTO PRESENTE che l'Amministrazione Comunale provvederà all'esecuzione degli interventi di lotta relativamente alle aree pubbliche e che, affinché i trattamenti possano avere efficacia, sono necessari interventi anche sulle aree private, a cura e spese dei proprietari;

VISTO il D.M. Del 30/10/2007;

VISTO l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

ORDINA

A tutti i proprietari di aree verdi e agli amministratori di condominio, che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale, di effettuare entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sulle piante a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza di nidi della processionaria del pino “*Traumatocampa pityocampa*”.

Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco degli infestanti: tutte le specie di pino e in particolare il Pino domestico (*Pinus pinea*), il Pino d'Aleppo (*Pinus halepensis*), Pino silvestre (*Pinus sylvestris*), Pino nero (*Pinus nigra*), Pino strobo (*Pinus strobus*) e le specie di cedro e in particolare Cedro del Libano (*Cedrus libani*), Cedro dell'Atlante (*Cedrus atlantica*), Cedro dell'Himalaya (*Cedrus deodara*).

Nel caso si riscontrasse la presenza di nidi della processionaria si dovrà immediatamente intervenire con la rimozione e la distruzione degli stessi, e con l'attivazione della profilassi, rivolgendosi a ditte specializzate.

AVVISA

- che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati;
- è fatto assoluto divieto depositare rami con nidi di processionaria nei cassonetti dei rifiuti presenti sul territorio comunale;
- le contravvenzioni alle disposizioni della presente ordinanza sindacale, saranno applicate ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs 267 del 18/08/2000. L'ammontare delle sanzioni potrà variare da un minimo di Euro 25,00 (venticinque/00) ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00);

DEMANDA

al Comando di Polizia Municipale di verificare il rispetto della presente ordinanza e di procedere alla stesura del verbale in caso di inadempienza, determinando la relativa sanzione pecuniaria.

AVVERTE

- che ai sensi dell'art. 3, quarto comma della Legge 07.08.1990 n. 241 avverso la presente ordinanza è ammesso, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica, oppure, in via alternativa al Consiglio di Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Digitale.
- che in caso di inottemperanza a tale ordine, oltre alle sanzioni conseguenti, verranno poste a carico tutte le spese sostenute per l'esecuzione d'ufficio;

DISPONE

Che la presente ordinanza:

- venga resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e affissione di manifesti sul territorio comunale;
- venga trasmessa al Comando di Polizia Municipale per l'osservanza;
- venga trasmessa al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. n. 2 Savonese all'indirizzo protocollo@pec.asl2.liguria.it;

Alassio, lì 16 marzo 2015

Dalla Residenza Municipale
IL SINDACO
Enzo Canepa

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241

Autorità emanante:

Sindaco del Comune di ALASSIO

Ufficio responsabile del procedimento amministrativo (art. 8, L. 7 agosto 1990, n. 241), presso il quale è possibile prendere visione degli atti:

Settore 1° / Servizio 1.2 Attività Tecniche, Piazza della Libertà, 3, tel. 0182.602264;

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento (art. 3, comma 4, L. 7 agosto 1990, n. 241):

- in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n. 1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ovvero

- in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.